Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 ottobre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 233-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **1206.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 84 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito il seguente insegnamento:

psicosomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **487.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tecnica e diagnostica citopatologica;
immunoematologia forense;
medicina del traffico;
semeiotica pediatrica;
auxologia;
tossicologia forense;
storia della medicina;
medicina sociale;
psicoterapia;
igiene mentale.

Nel medesimo articolo l'insegnamento di « biometria e statistica sanitaria » cambia la denominazione in « biometria e statistica medica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1985, n. **488**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 172 - all'elenco degli insegnamenti della scuola di ingegneria aerospaziale, tra i quali il consiglio della scuola trarrà quelli necessari a completare il piano degli studi dei singoli indirizzi, è aggiunto l'insegnamento di « aeroelasticità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 336

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° ottobre 1985, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1986, è pari al 14,60 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di luglio e agosto precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a 12 mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milion, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1986 e l'ultima il 1° ottobre 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1995.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° ottobre 1985 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982 come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione apresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 4 ottobre 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.500 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1985».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;

taglio da L. 5.000.000: in mattone;

taglio da L. 10.000.000: in azzurro;

taglio da L. 50.000.000: in celeste;

taglio da L. 100.000.000: in verde;

taglio da L. 500.000.000: in rosa;

taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;

taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1985
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 53

(5344)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1985.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1985.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopra indicato;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1985;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1985, allegato al presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1985

Il Ministro: De Michelis

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Numero	*Parte I* — Entrate Denominazione capitoli	Importo Lire
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 1984	44.550.307.769
	Titolo II. — Entrate in conto capitale	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I. — *Contributo dello Stato*	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	10.000.000.000
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p. m.
	Sottocategoria II. — *Contributi di enti pubblici*	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p. m.
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p. m.
5215	Entrate eventuali e diverse	p. m.
	Totale titolo II - Entrate in conto capitale . . .	10.000.000.000
	Titolo III. — Partite di giro	
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p. m.
	Totale titolo III - Partite di giro . . .	p. m.
	Totale generale entrate . . .	54.550.307.769

Numero	*Parte II* — SPESE Denominazione capitoli	Importo Lire
	Titolo I. — SPESE CORRENTI	
	Sezione I. — Spese varie inerenti alla gestione del « Fondo » categoria 04 Spese per l'acquisto di beni di consumo di servizi	
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manondopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	25.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1102	Fondo di riserva	**p. m.**
	Totale sezione I .	25.000.000
	Sezione II. — Interventi relativi alla mobilità della manodopera	
	RUBRICA I. — Collocamento della manodopera	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio, dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675) .	p. m.
	RUBRICA II. — Rapporti di lavoro	
1202 S	Somme destinate al pagamento dell'indennità integrativa e di prima sistemazione in favore dei lavoratori che trovano occupazione in comuni diversi da quelli di residenza e delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (legge 16 aprile 1981, n. 140) . . .	p. m.
1203	Somme destinate al rimborso delle spese di trasferimento e della maggiorazione del salario di lavoratori occupati presso datori di lavoro che operano nelle regioni Campania e Basilicata (art. 25, terzo e quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219) . .	p. m.
	Totale sezione II .	**25.000.000**
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . .	25.000.000
	Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	RUBRICA I. — Previdenza ed assistenza sociale	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675)	**p. m.**

Numero	*Parte II* — SPESE Denominazione capitoli	Importo Lire
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164 . .	p. m.
1303	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390	p. m.
	RUBRICA II. — Addestramento professionale	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *D*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.275.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p. m.
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	p. m.
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali (art. 18, lettera *g*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.300.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845) .	6.200.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	43.750.307.769
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p. m.
1408	Fondo di riserva	p. m.
	Totale titolo II - SPESE CONTO CAPITALE . . .	54.525.307.769
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p. m.
1502	Restituzione di somme erroneamente affluite al « Fondo »	p. m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	p. m.
	Totale generale delle spese . . .	54.550.307.769

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(5342)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 settembre 1985.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'art. 25-sexies della legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge n. 219/1981 concernente la ripartizione dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto che dispone, tra l'altro, la somma complessiva di lire 900 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32 della legge medesima;

Visto l'art. 26 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto in particolare l'art. 25-*sexies* della legge n. 187/luglio 1982 che sostituisce l'art. 26 della legge n. 219/1981 ed autorizza il Ministro del bilancio e della programmazione economica a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, « alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 »;

Vista la delibera CIPE 3 aprile 1985 che dà mandato, altresì, al Ministro del bilancio e della programmazione economica di fissare con proprio decreto, i criteri e le modalità di assegnazione della disponibilità complessiva di lire 20 miliardi di cui all'art. 26 della legge n. 219/1981;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1985, n. 153, che, nel fissare i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi, stabilisce in tre mesi dalla pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine per la presentazione delle domande di contributo;

Considerata la necessità di concedere una proroga a detto termine per obiettive difficoltà riscontrate nell'espletamento di quanto prescritto;

Decreta:

Il termine di mesi tre previsto nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1985, di cui alle premesse, è prorogato per un periodo di tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1985

Il Ministro: ROMITA

(5397)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1207.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla seconda clinica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 354

DECRETO 9 gennaio 1985, n. **489.**

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vengono approvate le modificazioni agli articoli 5 e 6 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1985
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 88

DECRETO 22 aprile 1985, n. **490.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di genio rurale della facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 340

DECRETO 22 aprile 1985, n. **491.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di ematologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nelle province di Padova e Viterbo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1985, registro n. 10 Industria, foglio n. 389, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 25 e 26 luglio 1984 hanno colpito nella provincia di Padova i comuni di Abano Terme, Albignasego, Boara Pisani, Carceri, Casale di Scodosia, Codevigo, Este, Legnaro, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Saletto, Sant'Urbano, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este e Villa Estense.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1985, registro n. 10 Industria, foglio n. 388, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stato esteso, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al comune di Vignanello della provincia di Viterbo, il riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità per il nubifragio del giorno 29 agosto 1983, avvenuto ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, per altri comuni della provincia di Viterbo con precedente decreto del 17 maggio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984.

(5281)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi, con sede in Milano e stabilimento in Lecco (facente parte del gruppo SAE), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 per il periodo di proroga eccedente il 31 dicembre 1984 ed il decreto ministeriale 6 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nell'area industriale dei comuni della provincia di Napoli-Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria e Boscoreale, impegnati nella realizzazione dei lavori relativi alla costruzione di settemilasettecentosei alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 in favore di undici operai dipendenti dalla S.a.s. Belfatto di Casoli (Chieti) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fer-Art Shoes di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con stabilimento in Avellino, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettroplast di Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.B., sede di Balangero (Torino), fallita il 12 febbraio 1985, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 in favore di ventisette dipendenti dalla Albasan S.r.l. di Cassino (Frosinone) occupati presso la Fiat di Piedimonte S. Germano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trentadue virgola trenta ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/84, per il periodo dal 16 aprile 1985 al 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cereria Amos Agarbi, sede e stabilimento di Oggiono (Como), è prolungata al 1° giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivolta e Crivelli, con sede e stabilimento in Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pasotti, sede ed uffici di Brescia, stabilimenti di Prevalle Sabbio Chiese e Provaglio Val Sabbia (Brescia), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kissy Line, sede e stabilimento di Gargnano (Brescia), fallita l'11 giugno 1984, è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli elettromeccanica generale, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli & C. - Holding, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermarelli, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.Co.P. di Vallorani Ofeee in Vezza d'Alba (Cuneo), fallita il 2 marzo 1984, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Visea S.r.l. di Frosinone, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Staderini S.p.a. di Pomezia (Roma), fallita il 17 febbraio 1984, è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sero - Società elettronica romana S.p.a. di Roma, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Luciano S.r.l. di Roma, fallita il 4 marzo 1983, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montebianco Sud S.p.a., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotostar S.p.a. di Ceprano (Frosinone), è prolungata al 19 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio S. Francesco S.r.l. di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Idrotermica F.lli Parravano S.r.l. di Sora (Frosinone), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Area industrie ceramiche S.p.a. (ora 1T One Tile S.p.a.), sede legale e stabilimento di Anagni (Frosinone), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Vega S.r.l., sede legale Nepi (Viterbo), stabilimento in Settevene - Nepi (Viterbo), fallita il 29 novembre 1984, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e l'art. 2 della legge n. 301/79.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pontinia pressati legno S.p.a. di Pontinia (Latina), fallita il 2 febbraio 1984, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 19 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense (Ancona), è prolungata al 7 luglio 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fur Mary, con sede e stabilimento in Jesi (Ancona), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kissy line, sede e stabilimento di Gargnano (Brescia), fallita l'11 giugno 1984, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pasotti, sede ed uffici di Brescia, stabilimenti di Prevalle Sabbio Chiese e Provaglio Val Sabbia (Brescia), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio e stabilimento in Porto Ercole (Grosseto), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.C.I. - Azienda ceramica industriale S.r.l. di Pomezia (Roma), fallita il 13 luglio 1983, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pontinia pressati legno S.p.a. di Pontinia (Latina), fallita il 2 febbraio 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, sede legale in Napoli-S. Giovanni a Teduccio e stabilimento in Vieste (Foggia), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali di Taranto, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lagostina 80 di Moltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 29 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 19 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.Co.P. di Vallorani Ofeee, in Vezza d'Alba (Cuneo), fallita il 2 marzo 1984, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.Co.P. di Vallorani Ofeee, in Vezza d'Alba (Cuneo), fallita il 2 marzo 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.C.I. - Azienda ceramica italiana S.r.l. di Pomezia (Roma), fallita il 13 luglio 1983, e prolungata al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.Co.P. di Vallorani Ofeee in Vezza d'Alba (Cuneo), fallita il 2 marzo 1984, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat T.T.G., gestione ex Nebiolo di Torino, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe, con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acerbi veicoli industriali, in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea (Cuneo), è prolungata al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grabor G.M. di Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Corflex di Beccalli Gianluigi, in Nebbiuno (Novara), fallita il 29 marzo 1984, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indy, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attrezzature Zeta di Baveno (Novara), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Garelli & Viglietti, con sede in Mondovì e stabilimenti in Mondovì e Lesegno (Cuneo), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porta, sede di Torino e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 22 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, con sede e stabilimento in Leinì (Torino), fallita il 18 dicembre 1982, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.A.E. - Telefonia automazione elettronica, con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 2 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.A.R., con sede in Ticineto e stabilimenti di Ticineto e Occiamiano (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1984 al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili Angelo Banchieri & C., in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro in Moncalieri (Torino), è prolungata al 19 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, sede di Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino), è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Schlichter & Figli, con sede e stabilimento in Druento (Torino), fallita il 24 giugno 1983, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque e Terme di Bognanco, per il solo stabilimento in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento in Castiglione d'Asti (Asti), fallita l'11 luglio 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratorio scuola S. Benedetto S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rebuli Flora di Roma, è prolungata al 24 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla N.C.S. - Nuova cartotecnica del sud S.r.l., in Villa S. Lucia (Frosinone), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costa, con stabilimento in Castellaneta (Taranto), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 in favore di sedici operaie dipendenti dalla S.r.l. Edevox, con sede e stabilimento in Bari, per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 marzo 1985 al 28 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Corflex di Beccalli Gianluigi, con sede in Nebbiuno (Novara), fallita il 29 marzo 1984, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.R., con sede in Ticineto e stabilimenti in Ticineto e Occiamiano (Alessandria), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lator, sede e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento in Castigliole d'Asti (Asti), fallita l'11 luglio 1984, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.R., con sede in Ticineto e stabilimenti in Ticineto e Occiamiano (Alessandria), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Trecate, sede e stabilimento di Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1984 al 1° giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5253-5288)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, in Chienes.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, sede di Chienes (Bolzano) e stabilimenti di Chienes (Bolzano), Lonato (Brescia), Castel Novetto (Pavia), Curtarolo (Padova), Fiano Romano (Roma), San Giorgio (Torino), Benevento, Montalto Uffugo (Cosenza) e Bertinoro (Forlì) che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(5253-bis)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 settembre 1985 la società cooperativa agricola a r.l. «Orticola Altopolesana», in Castelnovo Bariano (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Chinarelli in data 20 maggio 1966, rep. n. 2892, reg. soc. n. 1219, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Roberto Giolo.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 la società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa agricola moderna» C.A.M.O.T., in Tolentino (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Bersiani in data 14 marzo 1967, rep. n. 8559, reg. soc. n. 1415, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Renato Lisi.

(5141)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia I Cedri a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 l'avv. Maurizio Fausti è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi della società cooperativa «Società cooperativa edilizia I Cedri a r.l.», in Roma, in sostituzione dell'avv. Vittorio Giuseppe Mocci, che non ha accettato l'incarico per motivi professionali.

(5315)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 4 settembre 1972 recante: «Trasferimento al patrimonio delle regioni a statuto ordinario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 2 ottobre 1972).

Nel decreto citato in epigrafe, all'elenco descrittivo dei beni immobili di proprietà dell'E.N.A.L.C., destinati all'attività addestrativa, alla pag. 46 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicato, il dato «*4.860*» relativo alla superficie è rettificato in «*1.500*».

(5140)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige al decreto ministeriale 19 settembre 1985 recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione delle giacenze di prodotti vinosi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1981». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 225 del 24 settembre 1985).

Nell'articolo unico del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «...previsto dall'art. *1* ...», leggasi: «...previsto dall'art. *11*...».

(5403)

MINISTERO DEL TESORO

N. 189

Corso dei cambi del 27 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1805,750	1805,750	1805,25	1805,750	1805,375	1805,35	1805 —	1805,750	1805,750	—
Marco germanico .	675,990	675,990	675,50	675,990	676 —	675,95	675,990	675,990	675,990	—
Franco francese	221,250	221,250	221,80	221,250	221,25	221,35	221,450	221,250	221,250	—
Fiorino olandese	600,200	600,200	599,50	600,200	600 —	600,05	599,900	600,200	600,200	—
Franco belga .	33,250	33,250	33,28	33,250	33,25	33,24	33,246	33,250	33,250	—
Lira sterlina . .	2546 —	2546 —	2546 —	2546 —	2544 —	2544,25	2542,500	2546 —	2546 —	—
Lira irlandese	2090 —	2090 —	2088 —	2090 —	2088 —	2088,25	2086,500	2090 —	2090 —	—
Corona danese . . .	185,880	185,880	185,50	185,880	186 —	185,80	185,900	185,880	185,880	—
Dracma .	13,800	13,800	13,80	13,800	—	—	13,810	13,800	13,800	—
E.C.U. .	1495,750	1495,750	1498 —	1495,750	1495,77	1495,75	1495,800	1495,750	1495,750	—
Dollaro canadese .	1325 —	1325 —	1327 —	1325 —	1325 —	1325,12	1325,250	1325 —	1325 —	—
Yen giapponese . .	8,282	8,282	8,25	8,282	8,28	8,28	3,284	8,282	8,282	—
Franco svizzero . .	824,400	824,400	824,75	324,400	824,25	824,56	824,250	824,400	824,400	—
Scellino austriaco . .	96,110	96,110	96,15	96,110	96,25	96,20	96,289	96,110	96,110	—
Corona norvegese .	226,710	226,710	226,50	226,710	227 —	226,93	227,160	226,710	226,710	—
Corona svedese . .	224,820	224,820	224,50	224,820	224,50	224,55	224,300	224,820	224,820	—
FIM	314,670	314,670	314,75	314,670	314 —	314,58	314,500	314,670	314,670	—
Escudo portoghese	10,350	10,350	10,65	10,350	10,50	10,64	10,750	10,350	10,350	—
Peseta spagnola	11,070	11,070	11,07	11,070	11 —	11,07	11,070	11,070	11,070	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1805,375
Marco germanico .	675,990
Franco francese	221,350
Fiorino olandese	600,050
Franco belga .	33,248
Lira sterlina .	2544,250
Lira irlandese . .	2088,250
Corona danese .	185,890
Dracma . . .	13,805
E.C.U.	1495,770
Dollaro canadese .	1325,125
Yen giapponese .	8,283
Franco svizzero .	824,325
Scellino austriaco . .	96,199
Corona norvegese .	226,935
Corona svedese . .	224,560
FIM	314,585
Escudo portoghese	10,640
Peseta spagnola	11,070

Media dei titoli del 27 settembre 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	55,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	94,500
» 6 % » » 1972-87 .	92,200
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,200
» 10 % » » 1977-92 .	92,300
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	88,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 5-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,150
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,275
» - » » 1- 9-1982/86 . .	101,325
» » » » 1- 9-1983/86	100,500
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-10-1983/86	100,225
» » » » 1-11-1982/86 .	101,775
» » » » 1-12-1982/86 .	102,050
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,675
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,875
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,825
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,650
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,775
» » » » 1- 6-1983/87	100,700
» » » » 1-11-1983/87	100,400
» » » » 1-12-1983/87 .	101,475

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,100
» » » » 1- 2-1984/88	100,900
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	100,550
» » » » 1- 7-1983/88	102,850
» » » » 1- 8-1983/88	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	102,750
» » » » 1-10-1983/88	102,900
» » » » 1-11-1983/90	104,050
» » » » 1-12-1983/90	104,250
» » » » 1- 1-1984/91	104,250
» » » » 1- 2-1984/91	104,375
» » » » 1- 3-1984/91	102,400
» » » » 1- 4-1984/91	102,750
» » » » 1- 5-1984/91	102,400
» » » » 1- 6-1984/91	102,500
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1984/91	101,700
» » » » 1-10-1984/91	101,675
» » » » 1-11-1984/91	101,525
» » » » 1-12-1984/91	100,850
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,850
» » » 16 % 1- 1-1986	100,425
» » » 14 % 1- 4-1986	100,175
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,050
» » » 12 % 1- 3-1988	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,050
» » » » 1983/90 11,50 %	107,250
» » » » 1984/91 11,25%	106,4500
» » » » 1984/92 10,50%	105,7500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 190

Corso dei cambi del 30 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1803,750	1803,750	1804,75	1803,750	1804 —	1804,72	1805,500	1803,750	1803,750	18 3,75
Marco germanico .	675,350	675,350	676,50	675,350	675,25	675,30	675,250	675,350	675,350	675,35
Franco francese	221,410	221,410	221,40	221,410	221,25	221,35	221,300	221,410	221,410	221,40
Fiorino olandese	600,200	600,200	599,50	600,200	599,75	599,85	599,500	600,200	600,200	600,20
Franco belga .	33,230	33,230	33,30	33,230	33,25	33,23	33,239	33,230	33,230	33,23
Lira sterlina .	2536,800	2536,800	2538 —	2536,800	2538,50	2538,40	2540 —	2536,800	2536,800	2536,80
Lira irlandese	2088,300	2088,300	2088 —	2088,300	2088 —	2087,90	2087,500	2088,300	2088,300	—
Corona danese .	185,780	185,780	185,60	185,780	185,75	185,76	185,750	185,780	185,780	185,78
Dracma .	13,800	13,800	13.80	13,800	—	—	13,810	13,800	13,800	—
E.C.U. .	1492,200	1492,200	1495 —	1492,200	1492,75	1492,75	1493,300	1492,200	1492,200	1492,20
Dollaro canadese .	1317,300	1317,300	1316 —	1317,300	1317,25	1317,40	1317,500	1317,300	1317,300	1317,30
Yen giapponese .	8,333	8,333	8,35	8,333	8,325	8,32	8,326	8,333	8,333	8,33
Franco svizzero . .	823,960	823,960	826,75	823,960	824 —	824 —	824,050	823,960	823,960	823,45
Scellino austriaco .	95,840	95,840	96,15	95,840	95,75	95,88	95,930	95,840	95,840	95,85
Corona norvegese .	226,300	226,300	226,50	226,300	226,25	226,33	226,360	226,300	226,300	226,30
Corona svedese .	224,340	224,340	224,25	224,340	224,25	224,29	224,250	224,340	224,340	224,35
FIM .	314,490	314,490	314,50	314,490	314,50	314,49	314,500	314,490	314,490	—
Escudo portoghese	10,600	10,600	10,65	10,600	10,50	10,60	10,600	10,600	10,600	10,60
Peseta spagnola	11,040	11,040	11,07	11,040	11,50	11,03	11,030	11,040	11,040	11,05

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1985

Dollaro USA .	1804,625
Marco germanico .	675,300
Franco francese . .	221,355
Fiorino olandese . .	599,850
Franco belga	33,234
Lira sterlina	2538,400
Lira irlandese	2087,900
Corona danese .	185,765
Dracma . .	13,805
E.C.U. .	1492,750
Dollaro canadese .	1317,400
Yen giapponese .	8,329
Franco svizzero .	824,005
Scellino austriaco .	95,885
Corona norvegese .	226,330
Corona svedese . .	224.295
FIM	314,495
Escudo portoghese .	10,600
Peseta spagnola . . .	11,035

Media dei titoli del 30 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	54,700
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	94,500
» 6 % » » 1972-87 .	92,200
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,200
» 10 % » » 1977-92 .	92,300
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	94,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	88,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,250
» » » » 1- 3-1982/86	101,075
» » » » 1- 5-1982/86	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,075
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	101,250
» » » » 1- 8-1983/86	100,225
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,475
» » » » 1-10-1982/86 .	101,475
» » » » 1-10-1983/86	100,550
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,775
» » » » 1- 1-1983/87	101,875
» » » » 1- 2-1983/87	101,475
» » » » 1- 3-1983/87	101,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,825
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	101,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1984/88 . .	101 —
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101 —
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,750
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,600
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,500
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,450
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102,625
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,900
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,825
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,250
» » » » 1-11-1983/90 . .	104,150
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,200
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,250
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,475
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,725
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,350
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,500
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,675
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,575
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,850
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,700
» » » » 1-11-1984/91 . .	101,500
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100 —
» » » 16 % 1- 1-1986	100,500
» » » 14 % 1- 4-1986	100,225
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 3-1988	98,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,100
» » » » 1983/90 11,50%	107,500
» » » » 1984/91 11,25%	106,650
» » » » 1984/92 10,50%	106,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 35/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 34 del 18 settembre 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	1.325	L./litro
benzina super senza piombo	1.350	»
benzina normale	1.275	»
benzina agricola	435	»
benzina pesca e piccola marina	399	»

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5488)

CONCORSI ED ESAMI

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore del ruolo tecnico professionale, presso l'unità organica laboratorio analisi sementi di Tavazzano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette con mansioni di addetto alla preparazione di apparecchiature e materiali per analisi delle sementi e loro certificazione, presso l'unità organica laboratorio analisi sementi di Tavazzano (Milano).

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 2/85, via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione generale dell'ente.

(5116)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di assistente medico, area chirurgica, disciplina di ortopedia-traumatologia (a tempo pieno);

quattro posti di personale infermieristico, operatori professionali di prima categoria coordinatori, infermieri professionali;

tre posti di personale infermieristico, operatori professionali di prima categoria collaboratori, ostetrica;

sette posti di personale infermieristico, operatori professionali di prima categoria collaboratori, infermieri professionali;

un posto di assistente tecnico, perito industriale elettrotecnico;

due posti di agente tecnico, ausiliari socio-sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. n. 10 in Guastalla (Reggio Emilia).

(5302)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di assistente medico, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

ventuno posti di operatore professionale collaboratore: infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore: terapista della riabilitazione;

due posti di operatore professionale collaboratore: tecnico di radiologia medica;

un posto di assistente tecnico geometra;

un posto di operatore tecnico elettricista;

un posto di operatore tecnico giardiniere;

un posto di operatore tecnico di cucina;

un posto di operatore tecnico falegname;

un posto di operatore tecnico di centro elettronico;

quattro posti di ausiliario socio-sanitario.

un posto di operatore professionale di seconda categoria: infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. n. 25, ufficio concorsi, in San Giorgio di Piano (Bologna).

(5297)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

quattro posti di assistente medico, area funzionale di medicina, disciplina di pediatria;
quattro posti di assistente medico, area funzionale di medicina, disciplina di psichiatria;
cinque posti di psicologo collaboratore;
due posti di farmacista coadiutore;
un posto di capo tecnico di radiologia;
un posto di ingegnere ad indirizzo elettrotecnico;
tre posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. concorsi della U.S.L. n. 7 sito presso il padiglione Vigiola, località Valloria, Savona.

(5298)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di aiuto anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di aiuto di medicina generale;
tre posti di assistente medico, area funzionale medicina, di cui uno di laboratorio analisi e due di radiologia;
un posto di assistente medico, area funzionale chirurgia (chirurgia);
due posti di operatore professionale di prima categoria (caposala);
due posti di operatore professionale di prima categoria (ostetrica);
due posti di operatore professionale di prima categoria (infermiere professionale);
due posti di operatore professionale di prima categoria (tecnico di laboratorio analisi);
un posto di operatore professionale di prima categoria (terapista della riabilitazione);
un posto di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);
due posti di collaboratore amministrativo;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sorgono (Nuoro).

(5300)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di otorinolaringoiatria;
un posto di primario di nefrologia e dialisi;
un posto di primario di rieducazione e riabilitazione;
un posto di dirigente sanitario del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di assistente di neuropsichiatria infantile aggregata alla pediatria;
un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di nefrologia e dialisi;
tre posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di biologo coadiutore;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di fisico dirigente;
un posto di operatore professionale dirigente, ostetrica capo;
un posto di operatore professionale coordinatore, capo tecnico presso il centro trasfusionale;
quattro posti di operatore professionale collaboratore, ostetriche;
sessantuno posti di operatore professionale collaboratore, infermiere professionale;
due posti di operatore professionale collaboratore, tecnico di radiologia;
cinque posti di operatore professionale collaboratore, tecnico di laboratorio di cui due presso il laboratorio, uno presso il centro trasfusionale e due presso l'anatomia patologica;
quattro posti di operatore professionale collaboratore, fisiochinesiterapista;
un posto di operatore professionale collaboratore, logopedista.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente tecnico, perito elettrotecnico o elettronico presso il servizio di fisica sanitaria;
tre posti di assistente tecnico, tecnici d'ambiente di cui un perito agrario e due periti chimici;
un posto di operatore tecnico coordinatore, generali e tecnici;
sette posti di operatore tecnico, automezzi;
un posto di operatore tecnico, falegnameria;
un posto di operatore tecnico, conduttore di generatori a vapore;
tre posti di operatore tecnico, cucina e mensa.

Ruolo amministrativo:

dieci posti di assistente amministrativo;
un posto di portiere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

(5271)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

Ruolo sanitario (profilo professionale «medici»):

un posto di direttore sanitario, igiene ed organizzazione servizi ospedalieri;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario di cardiologia;
un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di primario di otorinolaringoiatria;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente medico di cardiologia;

un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche;
tre posti di assistente medico di medicina generale;
due posti di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di oculistica;
due posti di assistente medico di neurologia;
tre posti di assistente medico, area di prevenzione e sanità pubblica;
tre posti di assistente medico, organizzazione dei servizi sanitari di base.

Ruolo sanitario (profilo professionale « farmacisti »):
un posto di farmacista dirigente;
un posto di farmacista coadiutore;
un posto di farmacista collaboratore.

Ruolo sanitario (profilo professionale « operatore professionale di prima categoria »):
un posto di operatore professionale coordinatore, tecnico di laboratorio analisi;
un posto di operatore professionale coordinatore, tecnico di radiologia medica;
tre posti di operatore professionale coordinatore;
due posti di operatore professionale collaboratore, tecnico di laboratorio analisi;
cinque posti di operatore professionale collaboratore, tecnico di radiologia medica;
sei posti di operatore professionale collaboratore, terapista della riabilitazione;
due posti di operatore professionale collaboratore, logopedista;
un posto di operatore professionale collaboratore, ostetrica;
un posto di operatore professionale collaboratore, ortottista;
trentasette posti di operatore professionale collaboratore, infermiere professionale.

Ruolo sanitario (profilo professionale « operatore professionale di seconda categoria »):
due posti di operatore professionale, infermiere generico.

Ruolo tecnico (profilo professionale « assistenti tecnici »):
quattro posti di assistente tecnico, perito industriale.

Ruolo tecnico (profilo professionale « operatori tecnici »):
due posti di operatore tecnico centralino.

Ruolo tecnico (profilo professionale « agenti tecnici »):
dieci posti di agente tecnico, servizi sanitari.

Ruolo amministrativo (profilo professionale « direttori amministrativi »):
un posto di direttore amministrativo capo servizio, personale, patrimoniale, legale;
un posto di direttore amministrativo capo servizio, tecnico economale.

Ruolo amministrativo (profilo professionale « collaboratori amministrativi »):
quattro posti di collaboratore amministrativo.

Ruolo amministrativo (profilo professionale « assistenti amministrativi »):
otto posti di assistente amministrativo.

Ruolo amministrativo (profilo professionale « coadiutori amministrativi »):
nove posti di coadiutore amministrativo.

Ruolo amministrativo (profilo professionale « commessi »):
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

(5269)

Avviso di rettifica al comunicato relativo ai concorsi a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 73. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 215 del 12 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe devono essere stralciati dall'elenco dei concorsi banditi un posto di direttore amministrativo e un posto di vicedirettore amministrativo in quanto annullati.

(5304)

REGIONE VENETO

Concorsi pubblici e riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia (stabilimento ospedaliero di Sandrigo) (a tempo definito);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di accettazione medica e pronto soccorso (disciplina chirurgia generale) (a tempo pieno).

Sono indetti altresì concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:
un posto di veterinario coadiutore, area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di assistente medico per la sezione medico-biotossicologica del presidio multizonale di prevenzione (disciplina medicina del lavoro) (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di cardiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. n. 8 in Vicenza.

(5299)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 32

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:
un posto di primario di psichiatria;
tre posti di assistente medico di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. (presso ospedale consorziale) in Treviglio (Bergamo).

(5303)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

Ruolo sanitario:
tabella *A* - profilo professionale: medici - un posto della posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di psichiatria;

tabella *I* - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - ventotto posti di posizione funzionale di operatori professionali collaboratori, infermieri professionali.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

(5270)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, a:

Ruolo sanitario: (profilo professionale « personale infermieristico »):

un posto di operatore professionale di prima categoria, coordinatore (caposala).

Ruolo tecnico: (profilo professionale « operatori tecnici »):

un posto di operatore tecnico, cuoco;

tre posti di operatore tecnico autista addetto al trasporto infermi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgo Valsugana (Trento).

(5272)

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio di Primiero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio di Primiero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. del comprensorio di Primiero (Trento).

(5301)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione, ruolo sanitario, profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria) presso l'ospedale mauriziano di Valenza.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Valenza, a due posti di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione, ruolo sanitario, profilo professionale: operatore professionale di prima categoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(5340)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di medico aiuto corresponsabile divisione cardiochirurgia;

due posti di medico aiuto corresponsabile divisione chirurgia generale;

un posto di medico aiuto corresponsabile divisione otorinolaringoiatria;

un posto di medico aiuto corresponsabile divisione urologia;

un posto di medico aiuto corresponsabile anatomia patologica;

un posto di medico aiuto corresponsabile divisione chirurgia plastica;

un posto di medico aiuto corresponsabile divisione medicina infettivi;

un posto di medico aiuto corresponsabile servizio anestesia e rianimazione;

un posto di medico assistente servizio di medicina legale;

due posti di medico assistente divisione medicina generale;

un posto di medico assistente divisione broncopneumologia;

otto posti di medico assistente servizio anestesia e rianimazione;

due posti di medico assistente divisione di urologia;

tre posti di medico assistente divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di medico assistente divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di medico assistente divisione di chirurgia generale;

tre posti di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);

un posto di operatore professionale collaboratore (ortottista);

un posto di operatore professionale collaboratore (dietista);

un posto di farmacista dirigente per la farmacia interna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(5367)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 231 del 1° ottobre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori fondazione « Senatore Pascale », in Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ginecologia, un posto di aiuto di urologia, due posti di coadiutore citologo del centro di prevenzione con la qualifica di aiuto, un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria, due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica, due posti di assistente del riscontro diagnostico (di cui un posto medico e un posto di biologo), un posto di assistente di ginecologia, due posti di assistente di virologia, un posto di assistente di radiodiagnostica, un posto di assistente chirurgo del centro di prevenzione e tre posti di assistente citologo del centro di prevenzione.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. **59.**

Piano socio-sanitario della regione Piemonte per il triennio 1985-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Piemonte n.* 20 *dell'8 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-87, formato ai sensi degli articoli 55 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e degli articoli 73 e 74 dello statuto regionale, è costituito dalla presente legge e dai suoi allegati.

Il piano 1985-87 continua il perseguimento dei fini già indicati nel secondo comma, art. 1, della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Art. 2.
Contenuto

Il piano determina:

a) gli obiettivi di salute e di qualità della vita (obiettivi sostanziali);

b) gli obiettivi in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali (obiettivi strumentali) concernenti:

1) le azioni per una strutturazione e organizzazione dei servizi coerenti con la riforma sanitaria e con la legge regionale 23 agosto 1982, n. 20;

2) le indicazioni relative allo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali;

3) i criteri per lo sviluppo delle azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza;

4) le politiche per l'uso delle risorse, congruo con le finalità di piano.

Nel perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, il piano socio-sanitario, nel triennio 1985-87, considera prioritari l'ottimale utilizzo e le necessarie riconversioni delle risorse esistenti.

Il piano persegue, sia nel settore sanitario sia in quello socio-assistenziale, la qualificazione delle strutture pubbliche ed il programmato utilizzo delle istituzioni private.

Art. 3.
Limiti di applicazione e validità

Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-87 avrà validità anche dopo l'approvazione del piano nazionale, che sarà emanato ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Regione adeguerà alla normativa nazionale le disposizioni del presente piano con essa eventualmente in contrasto.

Art. 4.
Effetti

La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potestà regolamentare e di indirizzo, nonché i suoi atti e provvedimenti al piano socio-sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste, sia nel settore sanitario sia in quello socio-assistenziale.

I comuni singoli o associati attraverso le unità socio sanitarie locali, nella predisposizione dei loro programmi di attività e spesa e nell'esercizio delle loro funzioni, uniformano i loro atti e provvedimenti ai contenuti ed agli indirizzi del piano.

Ai contenuti ed agli indirizzi del piano si uniformano altresì, le province e le comunità montane.

Le unità socio sanitarie locali, nell'arco del triennio, provvedono alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

Titolo II
ORIENTAMENTI PER PORTARE A REGIME
IL SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 5.
Indirizzi

Per il completamento del riordino dei propri servizi sanitari e socio assistenziali, le unità socio sanitarie locali osservano gli indirizzi e prescrizioni contenute nell'allegato B alla presente legge, nel quadro delle disposizioni delle leggi regionai 21 gennaio 1980, n. 3, 22 maggio 1980, n. 60 e 23 agosto 1982, n. 20.

Art. 6.
Criteri di funzionamento dei servizi coerente con la riforma sanitaria

Nell'ambito degli obiettivi generali di piano, costituiscono azioni per una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria:

a) il funzionamento dei distretti socio-sanitari di base;

b) l'integrazione unitaria a livello territoriale delle attività di diagnostica, terapia e riabilitazione;

c) le azioni nei casi di emergenza;

d) il riordino dei servizi di igiene pubblica;

e) la profilassi veterinaria;

f) l'uso del farmaco e dei prodotti correlati;

g) la raccolta e distribuzione del sangue umano a fini terapeutici:

h) i rapporti con comparti istituzionalmente non appartenenti al servizio sanitario nazionale.

Art. 7.
Sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali

Nell'ambito degli obiettivi di piano, l'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali costituisce prioritario momento di qualificazione. Le azioni nelle quali più rilevante appare il collegamento operativo tra i due comparti sono:

a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

b) le azioni organizzate e sistematiche per la prevenzione in fase prenatale dell'invalidità da malattie ereditarie e da malformazioni congenite;

c) la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane;

d) la tutela della salute mentale;

e) la prevenzione delle tossico-dipendenze e l'assistenza ai tossico-dipendenti;

f) la prevenzione dell'handicap e l'assistenza agli handicappati.

Art. 8.
Azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza

Nell'ambito del piano, al fine dell'indirizzo qualitativo degli interventi, costituiscono azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza le seguenti:

a) la tutela della salute dei lavoratori;

b) la prevenzione e l'assistenza alle emarginazioni;

c) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica;

d) le azioni contro le malattie cardiovascolari;

e) le azioni contro l'uremia cronica;

f) le azioni contro le allergopatie;

g) le azioni contro il diabete;
h) gli interventi di odontostomatologia sociale;
i) gli interventi di oftalmologia sociale;
l) la partecipazione dei cittadini e degli operatori.

Art. 9.
Politiche per l'uso delle risorse coerente con le finalità di piano

Le risorse da mettere in moto debbono essere impegnate in coerenza con le finalità di piano. A tal fine, sono indicate politiche per ciascun tipo di risorse:

a) educazione sanitaria;
b) sistema informativo sanitario;
c) ricerca finalizzata;
d) risorse fisiche: presidi edilizi e strumentazioni tecnologiche;
e) personale;
f) spesa.

Art. 10.
Progetto obiettivo

Il progetto obiettivo ha lo scopo — mobilitando risorse, organicamente appartenenti a servizi definiti, secondo un programma finalizzato di coordinamento — di affrontare problematiche di particolare emergenza.

Sono individuate come progetto-obiettivo le azioni seguenti:

a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

b) la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane;

c) la tutela della salute mentale;

d) la prevenzione delle tossicodipendenze e l'assistenza ai tossicodipendenti;

e) la tutela della salute dei lavoratori;

f) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica.

Titolo III
ATTUAZIONE E VIGILANZA

Art. 11.
Programmi triennali di attività e di spesa (PAS)

Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale dell'unità socio sanitaria locale deve adottare il programma di attività e spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali per il triennio 1985-87. Il programma ha lo scopo di definire tempi e modalità per portare a regime il sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali e di individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per lo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali, per le azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza e per le politiche per l'uso delle risorse coerente con le finalità sia del piano socio-sanitario regionale, sia del programma di attività e di spesa.

Il PAS individua altresì le modalità per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con gli indirizzi della programmazione nazionale, con la legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, nonché in conformità con gli indirizzi contenuti nel presente piano.

Nel termine di cui al precedente primo comma le unità socio sanitarie locali devono adeguare i PAS adottati nel triennio precedente e già approvati dalla giunta regionale e quelle che lo stanno elaborando lo devono aggiornare in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.

Il PAS viene predisposto dal comitato di gestione, anche sulla base di proposte avanzate dalle amministrazioni comunali. Il progetto di PAS generale, prima dell'esame da parte della assemblea, viene sottoposto alla consultazione e trasmesso ai comuni, per osservazione e parere, a norma dello statuto della unità socio sanitaria locale.

Il programma di attività e di spesa viene inviato alla giunta regionale entro dieci giorni dalla sua adozione.

La giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il PAS, previa verifica della congruità al piano socio-sanitario regionale.

Qualora, invece, la giunta regionale richieda modificazioni in ordine alla congruità col piano, entro novanta giorni l'assemblea generale dell'unità socio sanitaria locale riadotta il PAS e lo ritrasmette alla giunta regionale entro dieci giorni. La giunta regionale, nell'approvare definitivamente il PAS, può introdurre d'ufficio le necessarie modificazioni indicate a norma del precedente comma e non accolte dall'assemblea generale dell'unità socio sanitaria locale.

Il PAS è adottato annualmente attraverso una specifica deliberazione assunta contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggettto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate. In tale occasione potrà procedersi anche all'aggiornamento del PAS.

La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS è sottoposta all'approvazione della giunta regionale con le modalità e nei termini indicati nei precedenti sesto e settimo comma.

La deliberazione di cui all'ottavo comma del presente articolo, ove comporti adempimenti per i quali sono previste dalle normative vigenti specifiche procedure autorizzative da parte della Regione e dello Stato, deve essere seguita da singole idonee deliberazioni attuative.

Per il 1985 la deliberazione di cui al precedente ottavo comma viene assunta entro trenta giorni dall'approvazione del PAS.

La giunta regionale emana direttiva per la predisposizione del PAS e predispone apposito schema per la formazione del programma suddetto e della deliberazione di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Art. 12.
Relazioni sullo stato di attuazione del piano socio sanitario regionale e del PAS

Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di salute della popolazione, comprensiva delle informazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità socio sanitaria locale predispone ogni anno, entro il 30 giugno, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato di salute della popolazione della zona e sui livelli assistenziali raggiunti, e l'approva, sempre contestualmente al conto consuntivo.

L'unità socio sanitaria locale invia alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.
Finanziamenti del piano

Al finanziamento della presente legge si provvede:

1) per la gestione dei servizi sanitari: mediante il fondo regionale, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42;

2) per la gestione dei servizi socio-assistenziali: mediante i fondi di cui all'art. 32 della legge regionale 23 agosto 1982, numero 20.

Art. 14.
Finanziamenti della spesa sanitaria di parte corrente

Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 1), della presente legge, sono ripartiti tra le unità socio sanitarie locali in base alle disposizioni della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, dedotta la quota per le spese dirette regionali, relativa agli interventi di rilievo regionale.

L'articolazione degli stanziamenti tra le distinte finalizzazioni, nonché la ripartizione dei singoli stanziamenti alle unità socio sanitarie locali è effettuata, nei limiti posti dalla legislazione vigente e dal piano sanitario nazionale, sulla base dei criteri e delle procedure determinate dalla legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio nella distribuzione delle risorse, in base alla programmata rete dei servizi.

Art. 15.
Finanziamento della spesa socio-assistenziale di parte corrente

Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 2), della presente legge, erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono ripartiti fra le unità socio sanitarie locali in base alle disposizioni dell'art. 35 della medesima legge.

La Regione provvede altresì a finanziare annualmente, con risorse proprie, le funzioni amministrative delegate e subdelegate alle unità socio sanitarie locali.

Art. 16.

Finanziamento delle spese per investimenti
Finanziamento della spesa di parte corrente
a destinazione vincolata

I finanziamenti per spese di investimento in conto capitale e di parte corrente a destinazione vincolata vengono ripartiti dalla Regione tra le unità socio sanitarie locali, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e della normativa in campo socio-assistenziale, sulla base sia degli obiettivi di piano e dei tempi per la loro realizzazione, sia delle proposte avanzate dalle unità socio sanitarie locali, in sede di predisposizione dei programmi di attività e di spesa.

Art. 17.

Coordinamento della spesa sanitaria
con quella socio-assistenziale

La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge e le unità socio sanitarie locali, mediante l'utilizzo secondo il metodo della gestione programmata delle risorse ad esse complessivamente assegnate, devono tendere:

a) a garantire un uso integrato delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, nel rispetto della destinazione delle risorse sanitarie e socio-assistenziali al perseguimento dei rispettivi fini;

b) a porre in essere gli interventi necessari per il superamento delle situazioni in cui inefficienze di un settore chiedano surrogazioni improprie dell'altro.

Titolo IV

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Art. 18.

Contenuti del titolo IV

Il presente titolo contiene adeguamenti e integrazioni delle leggi regionali 22 maggio 1980, n. 60 e 23 agosto 1982, n. 20, in coerenza con gli obiettivi di piano socio-sanitario regionale.

Art. 19.

Istituzione del servizio tecnico

In attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, è istituito uno specifico servizio tecnico, distinto dal servizio tecnico economale, presso le unità socio sanitarie locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero sede di DEA e presso le unità socio sanitarie locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero dotato di almeno 300 posti letto.

Art. 20.

Integrazione all'art. 8
della legge regionale 23 *agosto* 1982, *n.* 20

All'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« Le funzioni socio-assistenziali esercitate dai comuni in forma associata, ovvero dal comune di Torino tramite le unità socio sanitarie locali subcomunali, debbono coordinarsi e integrarsi con le altre funzioni di competenza dei comuni singoli, al fine di garantire il massimo di efficacia degli interventi ».

Art. 21.

Adeguamento dell'art. 22
della legge regionale 23 *agosto* 1982, *n.* 20

L'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così rielaborato:

« *Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale.* — I nuovi presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono le residenze assistenziali, che comprendono le comunità-alloggio, e le residenze protette, che comprendono le case protette. Le tipologie relative sono definite in sede di piano socio-sanitario regionale.

Le residenze assistenziali sono destinate ad ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che non possono, o che non desiderano, vivere autonomamente o presso i loro familiari, o essere affidati a gruppi parafamiliari o a persone singole.

I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.

Le strutture di cui al secondo comma del presente articolo possono anche richiedere la presenza permanente di personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

Le residenze protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza socio-assistenziale continuativa.

Presso tali presidi deve essere assicurato personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, per le diverse esigenze degli ospiti.

All'interno di tali presidi deve essere garantita la necessaria assistenza sanitaria, di norma a cura dei servizi sanitari dell'unità socio sanitaria locale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà, o con il consenso di chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela o la curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati già esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con enti e organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale.

In carenza assoluta sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma precedente, o di loro inidoneità, la unità socio sanitaria locale potrà attivare convenzioni anche con presidi privati registrati o autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.

Agli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.

I presidi residenziali socio-assistenziali possono essere utilizzati, anche a fini sanitari, soprattutto per la deospedalizzazione protetta, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, nonché per la tutela della salute mentale, per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

In tal caso la gestione è a carico dei servizi sanitari e del relativo fondo sanitario, fermo restando il supporto che viene garantito dal servizio socio-assistenziale ».

Art. 22.

Adeguamento dell'art 23 *della legge regonale* 23 *agosto* 1982, n. 20

L'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 è così rielaborato:

« *Autorizzazione al funzionamento dei nuovi presidi residenziali.* — Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal piano socio-sanitario regionale ed è subordinata altresì all'osservanza delle normative vigenti.

A tal fine le domande vanno indirizzate alla unità socio sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera *e*) della presente legge che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo comportano la relativa modifica della presente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure.

La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza.

In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente, l'unità socio sanitaria locale procede alla sospensione, e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'unità socio sanitaria locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi entro dieci giorni dalla notifica, alla giunta regionale, che si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento ».

Art. 23.

Adeguamento dell'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20

L'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così rielaborato:

« *Registrazione dei presidi socio-assistenziali già funzionanti.* — La registrazione costituisce titolo autorizzativo per i servizi socio-assistenziali gia funzionanti, che non siano gia in possesso e nell'obbligo di specifica autorizzazione.

A tal fine gli enti gestori, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad avanzare domanda di registrazione alle unità socio sanitarie locali sul cui territorio ha sede il presidio, dichiarando contestualmente la natura giuridica dell'ente, il tipo e le caratteristiche dell'assistenza erogata, la capacità ricettiva ed il numero degli ospiti, il numero degli operatori disponibili, la data di costruzione del presidio o quella dell'eventuale ultima ristrutturazione.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'ente.

L'unità socio sanitaria locale, entro novanta giorni dalla ricezione delle domande, ne verifica la completezza e, in caso positivo, procede alla registrazione e ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario restituisce la domanda, motivando la non avvenuta registrazione.

Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle loro delegate ai sensi dell'art. 25, lettera *a*) della presente legge, i comuni, tramite le unità socio sanitarie locali assicurano, mediante l'attività di vigilanza, il possesso, da parte dei presidi di cui al presente articolo, dei requisiti minimi previsti dal piano socio-sanitario regionale per le strutture assistenziali già funzionanti.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'unità socio sanitaria locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro dieci giorni dalla notifica, alla giunta regionale, che si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento ».

Art. 24.

Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20

Ferma restando la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali dei comuni tramite l'unità socio sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto per le unità socio sanitarie locali subcomunali di Torino in base alla specifica normativa regionale, è prorogato al 31 dicembre 1986 il termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

Le prestazioni previste nello stesso articolo sono erogate dai comuni nell'ambito della programmazione locale socio-sanitaria e delle deliberazioni quadro emanate dall'unità socio sanitaria locale, di intesa con i comuni, nei vari settori d'intervento socio-assistenziali.

Art. 25.

Proroga del termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20

Il termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è prorogato alla scadenza del presente piano socio-sanitario.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Personale in servizio presso le cessate infermerie

Al personale in servizio presso le cessate infermerie e addetto alle attività sanitarie sono estese le norme di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, relativamente all'iscrizione nei ruoli nominativi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 27.

Presidi sanitari dell'unità socio sanitaria locale ex art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Nelle more dell'applicazione delle specifiche normative nazionali e regionali di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini di superare gli attuali squilibri territoriali nella città di Torino e di non disperdere un patrimono organizzativo e scientifico, il presidio Gradenigo, che ha già presentato istanza di riconoscimento, fa parte della rete sanitaria del presidio integrativo di base dell'unità socio sanitaria locale TO X ed è riconosciuto presidio dell'unità socio sanitaria locale, nel presupposto che:

a) è ubicato in una unità socio sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;

b) dipende da una istituzione non avente fini di lucro;

c) ha già un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente a quello degli stabilimenti ospedalieri.

L'ente titolare del presidio anzidetto conserva l'autonomia giuridico amministrativa.

Apposite convenzioni tra l'unità socio sanitaria locale TO X e l'ente titolare, nel rispetto dell'autonomia tecnico funzionale del singolo presidio, definiranno i rapporti e le integrazioni dei servizi e delle prestazioni con quelli dei presidi gestiti direttamente dall'unità socio sanitaria locale.

La convenzione sarà stipulata sulla base di uno schema tipo di convenzione approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da approvarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Il definitivo riconoscimento a « presidio » dell'istituzione sopra citata avverrà su istanza di riconferma da presentarsi dall'istituzione stessa entro sessanta giorni dall'emanazione del presente piano socio-sanitario.

Art. 28.

Allegati al piano socio sanitario regionale

Sono approvati gli allegati seguenti:

A) obiettivi sostanziali;

B) obiettivi strumentali.

Art. 29.

Direttive regionali di attuazione del piano socio sanitario regionale

Il consiglio regionale, con successivi provvedimenti, emanerà specifiche direttive per le azioni di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al primo comma, la materia è regolata dalla legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, per le parti non in contrasto con quanto previsto nella presente legge e relativi allegati.

Art. 30.

Testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982-84 e 1985-87

La giunta regionale predisporrà, entro il 1986, un testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982-84 e 1985-87 e dei provvedimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 31.

Aggiornamento del piano

La Regione può aggiornare annualmente con legge il piano socio-sanitario. Le unità socio sanitarie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, possono avanzare proposte di aggiornamento.

Art. 32.

Procedure per l'adozione delle linee di indirizzo del successivo piano socio sanitario regionale

Il consiglio regionale, al termine del secondo anno di validità del presente piano, adotta le linee di indirizzo per la formulazione del piano socio-sanitario per il triennio successivo.

Le unità socio sanitarie locali, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del piano, con deliberazione dell'assemblea generale, esprimono parere sulle suddette linee e avanzano proposte in ordine ai contenuti del piano stesso.

Art. 33.

Revisione degli ambiti territoriali delle unità socio sanitarie locali

Nel corso del 1985 il consiglio regionale di sanità ed assistenza procederà ad analisi degli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, anche su proposta delle unità socio sanitarie locali, al fine di verificarne la congruità con la necessità delle unità socio sanitarie locali di disporre di un assetto organizzativo efficiente e produttivo e di proporre criteri per la revisione degli ambiti anzidetti.

Nelle more di una revisione della citata legge regionale n. 41, la giunta regionale, su motivata richiesta dei comuni interessati, promuove convenzioni tra unità socio sanitare locali limitrofe, atte a garantire una migliore risposta dei servizi alle esigenze dei cittadini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 maggio 1985

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 60.

Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Piemonte n.* 20 *dell'8 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ammissione ai concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, e successive modificazioni, in servizio presso i centri di formazione professionale della Regione, da almeno sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, nell'anno formativo 1984-85, l'amministrazione può prescindere dal requisito dell'età, previsto dall'art. 13 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Art. 2.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 maggio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. 61.

Norme per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche funzionali regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Piemonte n.* 20 *dell'8 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le commissioni giudicatrici di ciascun concorso vengono nominate con deliberazione della giunta regionale e sono costituite come segue:

dal presidente della giunta regionale oppure da un assessore suo delegato;

da due consiglieri regionali di cui uno di minoranza;

da due esperti della materia oggetto d'esame, di cui uno può essere dipendente della Regione di qualifica funzionale non inferiore a quella messa a concorso;

da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con la deliberazione di nomina della commissione giudicatrice, viene individuato il presidente della commissione, da scegliersi tra il presidente della giunta o l'assessore o i consiglieri regionali ovvero tra gli esperti della materia oggetto d'esame.

Gli esperti della materia oggetto d'esame possono essere scelti tra docenti di istituti di istruzione universitaria, docenti, anche di istituti professionali, magistrati appartenenti alla magistratura ordinaria o amministrativa, dipendenti di enti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, studiosi ed esperti di chiara fama, professionisti iscritti nei relativi albi professionali.

Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello messo a concorso.

In caso di assenza o impedimento di un componente della commissione che si protragga per due sedute consecutive, la giunta regionale provvede alla sua immediata sostituzione.

La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.

In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del presidente della commissione.

Le sedute di commissione devono essere convocate per iscritto dal segretario su decisione del presidente della commissione giudicatrice, salvo casi di particolare urgenza.

Il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 25 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

L'art. 7 del regolamento concorsi pubblici, approvato con deliberazione del consiglio regionale del 3 giugno 1982, n. 293-4965 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 maggio 1985

VIGLIONE

(3103)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221